



Responsabile il medico che omette la diagnosi differenziale

Data 10 aprile 2022
Categoria medicina_legale

Il medico, che trovandosi di fronte a sintomatologia atipica evita di approfondire la diagnosi, incorre in profili di responsabilità sanitaria. (Cass. 16843/2021).

Il caso in oggetto riguardava un paziente che, in Pronto Soccorso, lamentava dolore alle braccia, aveva raccontato di aver avuto un episodio di vomito la sera prima, e aveva eseguito sforzi fisici durante la giornata lavorativa.

Il paziente era stato rimandato a casa senza effettuare accertamenti, ed era deceduto per infarto del miocardio.

Sebbene, più frequentemente, l'infarto si presenti con sintomatologia tipicamente rappresentata da dolore toracico o da tipica precordialgia irradiata all'arto superiore, un medico di media competenza e diligenza non può ignorare che con una certa frequenza l'ischemia cardiaca si presenti con sintomatologia atipica, non specifica, e che anzi, in un numero significativo di casi, i pazienti possono essere pressoché asintomatici.

Quindi, a fronte di tale quadro, pur in assenza di una sintomatologia univocamente riconducibile a una patologia ischemica, per la Cassazione il medico avrebbe dovuto rappresentarsi l'eventualità di essere di fronte a un soggetto con infarto in corso e avrebbe dovuto effettuare degli approfondimenti diagnostici, anziché mandarlo via.

Infatti la Corte di Cassazione, nella pronuncia numero 16843/2021 ha posto in evidenza che può ben accadere che un infarto si presenti come atipico, ovvero si manifesti con segnali "non riconducibili univocamente a un corredo sintomatologico specifico e inequivocabile". Vi erano perciò "tutte le condizioni che suggerivano, ed anzi imponevano al medico di turno di esperire accertamenti onde pervenire a una diagnosi differenziale, ossia di considerare l'ipotesi - tutt'altro che remota che i sintomi presentati ... potessero essere correlati a episodio di cardiopatia ischemica acuta e che si dovesse pertanto procedere ad accertamenti in tale direzione".

Perciò nel caso di una condotta pienamente diligente "ove i necessari esami diagnostici fossero stati eseguiti dal dott. ... nella prospettiva di una diagnosi differenziale, l'episodio infartuale acuto in corso ... sarebbe stato immediatamente accertato, il paziente sarebbe stato immediatamente avviato all'unità di terapia intensiva coronarica, ove gli sarebbe stata praticata la defibrillazione e, con elevato grado di probabilità logica, il paziente stesso si sarebbe salvato".

Viene quindi ribadito il principio già affermato precedentemente in più occasioni in forza del quale il rapporto di causalità tra omissione ed evento quando, ipotizzando come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa (quella "giusta") ed esclusa l'interferenza di fattori casuali alternativi, l'evento mortale probabilmente non avrebbe avuto luogo o avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore entità lesiva.

Daniele Zamperini